Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LARA MODICA

Seduta del 05/11/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato l'8 maggio 2015 ed anticipatamente estinto in corrispondenza della quarantesima rata, il ricorrente chiede che l'intermediario sia condannato ex art. 125 sexies tub al pagamento della somma di 1.539,87 euro a titolo di commissioni corrisposte e non maturate oltre interessi legali e spese difensive quantificate in 200,00 euro. Chiede altresì la restituzione della commissione di estinzione anticipata per 155,16 euro.
L'intermediario segnala: la natura up front delle commissioni percepite dall'intermediario del credito, in quanto volte a remunerare tutte le attività prodromiche alla stipula del contratto; l'avvenuto rimborso, in fase di conteggio estintivo, delle commissioni di gestione (quota maturanda) per un importo complessivo di euro 1.030,83 (determinato secondo il criterio del pro rata), nel pieno rispetto del principio di riduzione del costo del credito ex art. 125 *sexies* TUB; la natura up front delle spese amministrative forfettarie e di notifica volte a remunerare attività che si sono concluse con la notifica del contratto all'ente datore di lavoro; l'avvenuto rimborso di un'ulteriore rata (euro 313,00) effettuato in data 28/11/2018; l'infondatezza della richiesta di refusione delle spese per assistenza difensiva, in quanto il procedimento ABF non prevede l'obbligo di assistenza da parte di un procuratore.
Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1)La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi sopportati con riferimento alla conclusione del contratto.
La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".
E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis. Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.
La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
Il Collegio di Coordinamento, investito della questione degli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF". "La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring"."Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.
Questo Collegio, aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi up front da retrocedere, ritiene di accogliere la domanda restitutoria relativa alle voci di costo istantanee corrispondenti alle commissioni di istruttoria, commissioni di intermediario del credito e spese amministrative.
Per le ragioni appena enunciate, e preso atto dell'intervenuta restituzione delle voci di costo aventi natura recurring, si reputa che le richieste del cliente meritino accoglimento nella misura di seguito rappresentata:

rate complessive	96	rate scadute	40	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	56	TAN	5,25%					
Denominazione		% rapportata al TAN	36,22%					
Commissioni istruttoria				757,21 €	Up front	274,26 €		274,26 €
Commissioni di gestione				1.766,82 €	Recurring	1.030,65 €	1.030,83 €	**-0,18 €**
Commissioni intermediario del credito				1.802,88 €	Up front	653,00 €		653,00 €
Spese amministrative forfettarie e di notifica				80,00 €	Up front	28,98 €		28,98 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
		Totale						**956,06 €**

L'intermediario è dunque tenuto al pagamento di 956,06 euro oltre interessi legali a far data dal reclamo.
2) In assenza di adeguato materiale probatorio che era onere dell'attore fornire, non può essere accolta la domanda di ripetizione integrale delle commissioni di estinzione anticipata, anche in virtù della recente decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/20, nella quale viene enunciato il seguente principio di diritto: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.".
3)Non può essere accolta la domanda di refusione delle spese difensive attesa la natura seriale della controversia.

***PER QUESTI* MOTIVI**

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 956,06, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI